



## COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

### Provincia di Pordenone

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013.**

L'anno duemilatredici, il giorno sei, del mese di maggio, alle ore 18.00 nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, il 30.04.2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, I<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
TITOLO Antonino	*		DEL ZOTTO Marika	*	
VALLAR Roberto Sante	*		CATTARINUZZI Felice	*	
RASSATTI Claudio	*		DEL ZOTTO Patrizia in Pradolin	*	
FACCHIN Erika	*		URBAN Giacomo	*	
URBAN Luca	*		MATIZ Moira		*
URBAN Enzo	*		SELVA Silvano	*	
			URBAN Celso	*	
			TOTALE	12	1

Assiste il Segretario Comunale il Signor **dott. Massimo PEDRON**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Antonino TITOLO** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di Regolarità tecnica	Parere favorevole di Regolarità contabile	Comunicato ai Capigruppo Consiliari Il 08.05.2013 Prot. 1861
Il Responsabile del Servizio F.to TOFFOLO rag. M.	Il Responsabile del Servizio F.to TOFFOLO rag. M.	

**Delibera C.C. n. 09 del 06.05.2013**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con deliberazione consiliare n. 07 del 27.03.2012 –Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012-, si stabiliva di non apportare alcuna modifica alle aliquote e alle detrazioni per l'abitazione principale direttamente previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla potestà regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra citata normativa statale;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 13 del già citato D.L. 201/2011:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013, detta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**VISTA** altresì la legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina originaria dell'IMU, prevedendo, tra l'altro:

- l'eliminazione dell'originaria riserva statale prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- l'attribuzione allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- l'attribuzione allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,20%;

**RILEVATO** che la sopraccitata Legge di stabilità 2013 prevede, all'articolo 1 comma 380 lett. g), che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**CONSIDERATO** che, per garantire gli equilibri di bilancio, si ritiene necessario procedere ad un aumento di 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard dello 0,76, previsto all'articolo 1 comma 380 lett. g), della legge n. 228 del 24.12.2012 –Legge di stabilità 2013–, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferme restando le altre aliquote e detrazioni già fissate con la sopraccitata delibera consiliare 03 del 26.03.2012;

**RILEVATO** inoltre che il comma 4 dell'art. 10 –Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali–, del Decreto legge n. 35 del 08.04.2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, attualmente in fase di conversione in legge, sostituisce integralmente il comma 13 bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilendo che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 23 del 14.03.2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

**RILEVATO** altresì che l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 –Legge di stabilità 2013–, prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**ACQUISITO** il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area economico finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile di area, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco;

In assenza di ulteriori interventi;

Con votazione, legalmente espressa per alzata di mano, favorevole unanime, presenti e votanti n. 12 consiglieri;

#### **DELIBERA**

**1. Di stabilire**, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013, l'aliquota del 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 380 lett. g), della legge n. 228 del 24.12.2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-.

**2. Di stabilire**, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2013, per gli immobili non ricompresi nel precedente punto 1 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), di non apportare alcuna modifica alle aliquote, e alle detrazioni per l'abitazione principale, direttamente previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 – c.d. Legge di stabilità 2013-.

**3. Di inviare** copia del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi e nelle forme di legge.

**4. Di dare atto** che, in base all'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ed in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, favorevole unanime, presenti e votanti n. 12 consiglieri;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Antonino TITOLO

**IL SEGRETARIO**  
F.to dott. Massimo PEDRON

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 08.05.2013 al 23.05.2013.

Addì, 08 maggio 2013

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
F.to Natascia PECCOL

---

**ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:  
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, 08 maggio 2013

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
F.to Natascia PECCOL

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.



**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Natascia PECCOL